

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **9/1968** (ECLI:IT:COST:1968:9)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **SANDULLI** - Redattore: - Relatore: **MORTATI**

Camera di Consiglio del **29/02/1968**; Decisione del **11/03/1968**

Deposito del **14/03/1968**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2746**

Atti decisi:

N. 9

ORDINANZA 11 MARZO 1968

Deposito in cancelleria: 14 marzo 1968.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 84 del 30 marzo 1968.

Pres. SANDULLI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b, del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n.

273, concernente la proroga del contratti agrari, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1967 dal Tribunale di Sciacca nel procedimento civile in corso tra Li Bassi Giuseppe e Costa Calogero, iscritta al n. 125 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967;

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di Sciacca emessa il 5 maggio 1967 nel procedimento civile in corso tra Li Bassi Giuseppe e Costa Calogero, è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b, del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, il quale subordina al parere dell'Ispettorato compartimentale agrario il rilascio di un fondo condotto in affitto e soggetto a proroga legale, quando il proprietario dichiara di voler eseguire opere di trasformazione agraria, per violazione degli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 147 del 12 dicembre 1967, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione suindicata, che era stata prospettata negli stessi termini anche da altri giudici;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b, del D.L.C. P.S. 1 aprile 1947, n. 273, concernente la proroga del contratti agrari, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, per violazione degli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione, promossa con ordinanza 5 maggio 1967 del Tribunale di Sciacca.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.